



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 ottobre 2016 –

Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler/Consiglio

(causa T-351/13)

«Dumping — Importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Cina — Dazio antidumping definitivo — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Incidenza individuale — Ricevibilità — Determinazione del valore normale — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Regola del dazio inferiore — Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 — Obbligo di motivazione»

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Motivi di irricevibilità di ordine pubblico (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 19-21)*
2. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Regolamento che istituisce dazi antidumping — Incidenza diretta su un produttore-esportatore del prodotto di cui trattasi — Incidenza diretta su un importatore del prodotto di cui trattasi (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 23, 24)*
3. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza individuale — Regolamento che istituisce dazi antidumping — Imprese produttrici ed esportatrici identificate nel regolamento o prese in considerazione nelle inchieste preparatorie — Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 25-35)*
4. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza individuale — Regolamento di esecuzione che modifica il regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi in seguito ad un riesame intermedio — Ricorso proposto da un'impresa identificabile al momento dell'adozione del regolamento e appartenente a una cerchia ristretta di operatori economici — Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 36, 37)*
5. *Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Presentazione di un solo ricorso da parte di due ricorrenti — Ricevibilità del ricorso di uno dei ricorrenti — Necessità di esaminare la ricevibilità del ricorso riguardo al secondo ricorrente — Insussistenza (Art. 263 TFUE) (v. punto 39)*

6. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Determinazione dei dazi antidumping — Regola del dazio inferiore — Applicabilità in un procedimento di riesame intermedio parziale limitato al dumping — Valutazione del rispetto della regola del dazio inferiore in base al margine di pregiudizio accertato nell'inchiesta iniziale — Ammissibilità — Presupposto (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 9, § 4, e 11, §§ 2, 3 e 9) (v. punti 48-68)*
7. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato — Scelta di un paese analogo — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Portata [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, a)] (v. punti 70-78, 82-86, 90-99, 102-107, 130, 131)*
8. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolamento che istituisce dazi antidumping (Art. 296, comma 2, TFUE) (v. punti 110-114, 140-142)*
9. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione — Adeguamenti — Presupposti — Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 10) (v. punti 132-138)*

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2013, L 112, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd e la Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.